



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.07.2013 relativo alla società COSM CONSULTING S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda COSM CONSULTING S.r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.07.2013, in favore



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 4 lavoratori, della società COSM CONSULTING S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

- San Benedetto del Tronto (AP): n. 3 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, così ripartiti:
 - n. 1 lavoratore con un contratto *part-time* all'80% e n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 75% per il periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2013;
 - n.2 lavoratori con un contratto *part-time* all'80% per il periodo dal 01.08.2013 al 31.08.2013;
 - n. 3 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con un contratto *part-time* al 75% e n. 2 lavoratori con contratto *part-time* all'80%, per il periodo dal 01.09.2013 al 31.12.2013.

Il lavoratore con il contratto *part-time* al 75% è sospeso con una riduzione media del 20% dell'orario di lavoro;

- Milano: n. 1 lavoratore con contratto *part-time* all'80% per il periodo dall'08.07.2013 al 23.07.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 18.731,92 (diciottomilasettecentotrentuno/92).

Codice fiscale: 01430070449

Matricola INPS:0603520758

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 18.731,92 (diciottomilasettecentotrentuno/92) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 04/04/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan